

**Legge regionale 26 maggio 2016, n. 16 (BUR n. 50/2016)
(Novellazione) – Testo storico**

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1999, N. 6 “CONTRIBUTO AI CITTADINI VENETI PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI CHE APPLICANO IL “METODO DOMAN O VOJTA O FAY O ABA” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E NORMA TRANSITORIA”

Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA” e successive modificazioni e norma transitoria”.

1. Nel titolo della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “*Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA*” sono aggiunte le parole “*o Perfetti*”.

2. All’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “*Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA*” sono aggiunte le parole “*o Perfetti*”.

3. All’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “*Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA*”, sono aggiunte le parole “*o Perfetti*”.

4. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, 2 e 3 la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, integra il provvedimento di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, definendo anche le modalità di certificazione e rendicontazione dei trattamenti riabilitativi effettuati con il metodo Perfetti.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.